

ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 36 DI DATA 5 GIUGNO 2002.

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI LEGNA
NEI BOSCHI DI PROPRIETÀ' COMUNALE
AGGIORNATO CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPORTATE
DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 36 DEL 5.6.2002

1. Hanno diritto di richiedere il buono-legna tutte le famiglie, residenti a Folgaria, che risultino all'Ufficio Anagrafico come nucleo a sé stante. All'atto della richiesta, da effettuare prima della Sessione Forestale di ogni anno, dovrà essere versata la quota prevista per l'esercizio del diritto di legnatico di euro 13,00.
2. Il buono della legna autorizza la raccolta di una "part" della stessa sulla proprietà comunale. Questo diritto decade il 30 maggio di ogni anno. La verifica della totale utilizzazione della "part" assegnata verrà effettuata dai Custodi Forestali nei primi giorni del mese di giugno di ogni anno. Qualora il nucleo familiare ripresentasse domanda di legnatico nei 3 anni seguenti, verrà a queste assegnata una nuova "part" solo qualora venga accertata preventivamente la completa utilizzazione di quella assegnata in precedenza. In caso contrario il diritto di legnatico inerente all'anno in corso dovrà essere esercitato sulla rimanenza della "part" da completare.
3. Dopo la Sessione Forestale di ogni anno, l'Amministrazione comunale procederà ad una estrazione tra i richiedenti la "part" di legna, onde produrre una graduatoria per stabilire l'ordine di assegnazione delle stesse. Ogni richiedente verrà invitato direttamente al sorteggio della "part" tramite lettera, la quale specificherà data, zona e ora dell'assegnazione della legna. In merito all'avviso di assegnazione fa fede l'elenco esposto e aggiornato all'albo comunale e nelle bacheche frazionali, indipendentemente dall'invio della lettera.
4. I Custodi Forestali, non appena vi fosse la disponibilità di legna di qualunque natura (rami, cimali, pali, piante secche prodotto di lotti ad uso commercio, di diradamenti, sfollamenti o di spurghi) prepareranno le parti da assegnare definendone numero e confine. Invitati sul posto i richiedenti, in base alla graduatoria di cui al punto 3, eseguiranno un'estrazione per stabilire il numero di "part" spettante a ciascuno.
5. Chiunque, senza valido motivo, non si presentasse all'estrazione (direttamente o a mezzo delega anche orale) o non avvertisse anticipatamente della sua assenza i Custodi Forestali, o rifiutasse la "part" assegnatagli, perderà il diritto al buono-legna per l'anno in corso e non avrà diritto alla restituzione di quanto versato per l'esercizio del diritto di legnatico. In fase di sorteggio o nei quindici giorni immediatamente seguenti, è facoltà del nucleo familiare assegnatario rifiutare la "part" estratta. Trascorso tale lasso di tempo la "part" si ritiene accettata ed è OBBLIGO da parte dell'assegnatario di completare la totale utilizzazione della stessa. Quando la "part" rimane per intero nel bosco perché rifiutata, si procederà ad un nuovo assegno ad altra persona avente diritto che, volontariamente ne abbia avanzato richiesta, in deroga alla graduatoria di cui al punto 3.
6. Eventuali domande per l'assegnazione di un trattore di legna presentate in ritardo, dopo essere state accolte dall'Amministrazione comunale, saranno prese in considerazione solo ad avvenuta assegnazione di tutti coloro che ne hanno fatto richiesta in Sessione forestale.
7. **La legna di faggio non è più considerata nell'assegnazione del buono-legna.** Qualora non fosse assegnata ad uso commercio sarà stimata in parti che verranno estratte tra eventuali richiedenti, che verseranno al Comune di Folgaria importi diversi secondo la quantità e dello stato in cui si trova la legna. Detti importi, resi noti prima dell'assegnazione, saranno decisi dall'Amministrazione comunale. Se i richiedenti fossero più delle parti stimate si procederà

all'estrazione tra tutti loro, senza tenere conto dell'ordine cronologico delle richieste. Il richiedente che otterrà la "part" di faggio non avrà diritto nello stesso anno ad altra "part" di legna.

8. E' vietato commerciare legna proveniente dalle parti comunali. Chiunque non rispettasse quanto sopra, così come non rispettasse i confini della propria "part", o che portasse la legna raccolta a persone non aventi diritto, dovrà versare al Comune di Folgaria una cifra pari al peso della legna in oggetto al valore commerciale della stessa. Qualora la "part" risultasse formata da legame "uso commercio", come ad esempio piante in piedi, schianti, ecc., l'assegnatario deve provvedere a rendere inutilizzabile come legname da segheria il legname assegnato. Quanto sopra deve essere verificato dai Custodi Forestali prima del trasporto domicilio. Chi riceverà la "part" di legnatico nei pascoli delle malghe è obbligato ad ammucchiare le ramaglie ed i residui che lascerà sul posto, nonché a lasciare libero il passaggio di strade, piste e sentieri. Si dovranno inoltre ripristinare le chiudende delle malghe, qualora fossero state tolte per permettere il transito ai mezzi agricoli.
9. E' severamente vietato cedere ad altri il buono-legna o la "part" assegnata. L'infrazione ad ogni divieto od obbligo imposto con i criteri di cui sopra, sarà valutata di volta in volta dall'Amministrazione comunale, che ne deciderà l'eventuale sanzione o risarcimento.
10. Il buono-legna autorizza il transito sulle strade forestali nella zona in cui è stata assegnata la "part" di legnatico. Il transito è autorizzato dall'inizio della raccolta e termina con il trasporto della legna. E' vietato il transito per motivi non inerenti tale scopo.